



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Sez. I Civile

composta dai magistrati:

Dott. [REDACTED]	Presidente
Dott. [REDACTED]	Consigliere
Dott. [REDACTED]	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di appello n. [REDACTED] promossa da

[REDACTED] (Cf. [REDACTED])

domiciliata [REDACTED]

[REDACTED] GENOVA, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED]

APPELLANTE

CONTRO



[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Cf. [REDACTED])
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

APPELLATA

All'udienza del 07/03/2018 le parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:

Per l'attrice:

“♦ Piaccia al Giudice adito, contrariis rejectis e previa tutti gli incumbenti meglio visti e ritenuti, la riunione del presente giudizio con quello pendente fra le stesse parti avanti l'intestata Corte il 14-01-15 RG° [REDACTED] (rel. Dr. [REDACTED]) nonché dato atto che [REDACTED] ha prestato acquiescenza al lodo arbitrale emanato il 2-01-12 dall'Arbitro Unico avv. [REDACTED] nella parte in cui è stata annullata la delibera del [REDACTED] del 29-05-09 e comunicata il 12-06-09,

♦ DICHIARARE, per le causali in premessa, la nullità parziale del lodo definitivo emesso il 2-01-12 dall'Arbitro Unico avv. [REDACTED] nella vertenza arbitrale ([REDACTED]) e

♦ CONSEGUENTEMENTE, per le causali in premessa, decidere la controversia nel merito ex art. 830 CPC se e nella misura in cui ciò sia possibile, e

IN VIA ISTRUTTORIA



♦ EMANARE, per le causali di cui in premessa, nei confronti della Cooperativa, ut supra; ordine di esibizione di tutti i documenti di spettanza della [REDACTED] – non solo di carattere personale, fra cui quelli attinenti alla partecipazione di costei alla Cooperativa, ut supra; quali 1) la “sua copia” dello statuto, 2) l’atto di preassegnazione dell’immobile e 3) le ricevute di pagamento del prezzo dello stesso – trattenuti illegittimamente dalla stessa Cooperativa e tenuto anche conto del fatto che alcun riscontro è stato dato, da quest’ultima, né alla rar [REDACTED] 15-09-07 né alla rar avv. [REDACTED] [REDACTED] 26-06-08.

♦ EMANARE, per le causali di cui in premessa, nei confronti della Cooperativa, ut supra; ordine di esibizione della documentazione contabile attestante la posizione della cronologia dei pagamenti di tutti i soci assegnatari degli immobili della cooperativa.

♦ AMMETTERE la prova per testimoni nelle persone di [REDACTED] [REDACTED] sulle seguenti circostanze, premessa l’espressione VERO:

1. CHE nel box, destinato ad archivio dei documenti della Cooperativa, ut supra; si trovavano non solo i documenti della medesima Cooperativa ma anche documenti di carattere privato (fra cui di quelli di natura bancaria ed assicurativa) di spettanza dell’[REDACTED], ivi compresi quelli di quest’ultima inerenti la sua partecipazione alla cooperativa fra cui 1) la “sua copia” dello statuto, 2) l’atto di preassegnazione dell’immobile e 3) le ricevute di pagamento del prezzo dello stesso;

2. CHE i documenti di carattere privato (fra cui quelli di natura bancaria ed assicurativa) di spettanza della [REDACTED], ivi compresi



quelli di quest'ultima inerenti la sua partecipazione alla Cooperativa fra cui 1) la "sua copia" dello statuto, 2) l'atto di preassegnazione dell'immobile e 3) le ricevute di pagamento del prezzo dello stesso, sono stati prelevati da detto box-archivio e a tutt'oggi trattenuti dalla Cooperativa";

3. CHE il prezzo pagato dalla [REDACTED], la quale è stata privata delle relative ricevute, per l'assegnazione-acquisto dell'alloggio di via [REDACTED], è stato di € 128.000,00 (centoventottomila/00).

♦ AMMETTERE la prova contraria sulle avverse circostanze oggetto di capitolo di prova, con i testi [REDACTED].

Ciò premesso

dato che atto che la [REDACTED] è pronta a corrispondere il saldo prezzo relativo all'acquisto dell'alloggio sito in via [REDACTED] con la relativa pertinenza (cantina n° 4 partendo dalla sinistra della scala)

NEL MERITO

- In via principale -

♦ CONDANNARE, per le causali in premessa, la [REDACTED] ' [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante, a restituire alla [REDACTED] tutti i documenti – non solo di carattere personale, di spettanza di quest'ultima, fra cui quelli attinenti alla sua partecipazione alla Cooperativa, ut supra; quali 1) la "sua copia" dello statuto, 2) l'atto di preassegnazione dell'immobile e 3) le ricevute di pagamento dello stesso – che vengono trattenuti illegittimamente dalla stessa

Cooperativa;



♦ EMETTERE, per le causali in premessa, – dando atto che l'attrice è pronta a corrispondere, anche banco iudicis, il saldo del prezzo per l'acquisto dell'immobile de quo – sentenza ex art. 2932 CC che tenga conto dell'atto pubblico non rogato e che ne produca tutti gli effetti in relazione all'atto di preassegnazione immobiliare 17-0502 stipulato dalla attrice con la Cooperativa statuendo il trasferimento in capo alla [REDACTED] (Cf: [REDACTED] [REDACTED]), nata il [REDACTED]), coniugata in regime di separazione dei beni, della proprietà dell'immobile sito in

[REDACTED], consistenza: vani 5, al NCEU del Comune di [REDACTED], vani 5, rendita €. 593,93, con relativa pertinenza (cantina n° 4 partendo dalla sinistra della scala), di mq 4, al NCEU del Comune di [REDACTED] al [REDACTED] superficie catastale mq. 5 rendita €. 20,45.

♦ IL TUTTO con i conseguenti provvedimento anche per quanto concerne l'ordine al competente Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare – di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.

- In via subordinata –

♦ CONDANNARE, per le causali in premessa – qualora sia accertato che l'esclusione della [REDACTED] dalla stessa [REDACTED] sia legittima e, conseguentemente, risolto il rapporto mutualistico fra dette parti, la suddetta [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante – a restituire alla [REDACTED] la somma di €. 128.000,00 (centoventottomila/00) con interessi legali da ogni singolo pagamento al saldo;



♦ CONDANNARE altresì, per le causali in premessa, la detta [REDACTED], a corrispondere alla [REDACTED], a titolo di risarcimento danni e/o di indennità, la somma ritenuta e meglio vista per le migliorie apportate all'alloggio ed accessori di via [REDACTED]
[REDACTED]

Sulle spese

♦ CONDANNARE altresì la [REDACTED] ut supra, alle spese e competenze come per legge”.

Per la convenuta:

“In via principale, rigettare l'avversa impugnazione ex art. 829 ss. c.p.c. poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente l'impugnato lodo; In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della presente impugnazione, accertare e dichiarare che il Commissario Liquidatore ha esercitato il proprio diritto di non subentrare nell'atto di pre-assegnazione immobiliare del 17.05.2002 e, per l'effetto, rigettare la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto definitivo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio anche relativamente anche al secondo grado di giudizio”.

Esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione

[REDACTED] ha impugnato davanti a questa Corte, con separati atti, un lodo non definitivo e un lodo definitivo pronunciati dall'arbitro unico nominato dal Tribunale di Savona nell'ambito di una controversia insorta tra l'odierna appellante e la [REDACTED], sottoposta, in pendenza del giudizio, a liquidazione coatta amministrativa, avente per



oggetto l'opposizione ad una delibera di esclusione della [REDACTED] dalla Cooperativa, emessa il 29/05/2009.

Il presente giudizio ha per oggetto il lodo definitivo, essendosi quello di impugnazione del lodo non definitivo, che aveva accertato la correttezza formale della delibera di esclusione, conclusosi con sentenza pubblicata in data 07/03/2016.

Con il primo motivo di impugnazione l'attrice ha denunciato la nullità del lodo per "violazione dell'art. 821 comma 1 c.p.c. in relazione all'art. 829 comma 1 n. 6 c.p.c.",

Il motivo – non richiamato nelle difese finali e quindi presumibilmente oggetto di rinuncia a seguito della pronuncia della predetta sentenza - non è comunque fondato. Il termine per la pronuncia del lodo scadeva, come evidenziato dalla stessa parte attrice, il 15/10/11, per cui dovrebbe considerarsi tempestivo il deposito, in data 02/01/2012 del lodo definitivo oggetto del presente giudizio, considerato che a norma dell'art. 820 c.p.c. il termine per la decisione è prorogato di sei mesi se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale. Ha tuttavia sostenuto l'attrice che l'arbitro avesse "preferito, attraverso un lodo parziale-non definitivo, adottare una decisione che consentisse di prorogare, ex art.820/4 cpc, il termine di decisione del giudizio" benché non ricorressero le condizioni per l'emissione di un lodo non definitivo: In tal guisa, l'attrice ha tuttavia posto a sostegno della propria impugnazione un vizio del lodo non definitivo, già oggetto di un separato giudizio (peraltro conclusosi con la reiezione dell'impugnazione).

Con il secondo motivo ha denunciato la nullità del lodo definitivo per violazione dell'art.829 n.12 c.p.c.



Ha sostenuto l'attrice che l'arbitro non si sarebbe pronunciato sulla propria domanda di condanna della controparte alla restituzione di tutti i documenti attinenti alla sua partecipazione alla [REDACTED], quali: 1) la "sua copia" dello statuto, 2) l'atto di preassegnazione dell'immobile, 3) le ricevute di pagamento dello stesso.

Parte convenuta ha sostenuto che l'arbitro si fosse "implicitamente espresso sul punto unitamente al rigetto della domanda di pronuncia ex art. 2932 c.c., trattandosi di domande strettamente correlate". In effetti l'arbitro ha fatto riferimento, nella decisione sulla domanda di esecuzione del contratto in forma specifica, alle ricevute di pagamento che la [REDACTED] ha sostenuto fossero custodite dal [REDACTED], osservando che "la loro eventuale sottrazione, distruzione o il loro smarrimento non può che essere imputato alla libera scelta ed al comportamento imprudente dell'attrice"; in tale pronuncia può ritenersi implicita la reiezione della domanda di restituzione delle ricevute. In relazione agli altri documenti sussiste l'omissione denunciata ma nel merito la domanda non è sorretta da un apprezzabile interesse. Lo statuto della cooperativa è pubblico e non vi è motivo di ritenere, non essendo stato neppure allegato, che l'acquisizione, da parte dell'attrice, della "sua copia" risponda a qualche particolare interesse. Quanto all'atto di preassegnazione dell'immobile, ritiene il Collegio che la domanda di restituzione fosse da considerarsi strumentale all'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre, non avendo il documento altra funzione che legittimare l'intestatario all'assegnazione definitiva; con la pronuncia sulla predetta domanda, respinta per ragioni diverse, è venuto meno lo scopo del documento e quindi l'interesse alla sua acquisizione.



Con il terzo motivo ha denunciato la nullità del lodo per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, facendo riferimento alle ipotesi di cui ai nn.9,10,11 e 12 dell'art.829 c.p.c.

L'arbitro ha respinto una domanda di esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre, diretta ad ottenere la proprietà dell'alloggio oggetto di assegnazione, avendo rilevato che la domanda dell'[REDACTED] presupponeva erroneamente l'avvenuto versamento di una somma complessiva di € 128.000,00 e quindi un residuo saldo di molto inferiore a quello che la stessa aveva manifestato l'intenzione di versare, per cui l'accoglimento della domanda avrebbe violato il disposto dell'art.112 c.p.c. Secondo l'appellante la propria domanda non era in alcun modo subordinata all'accoglimento della propria tesi circa l'entità dei versamenti eseguiti e ha imputato all'arbitro, sotto tale profilo, la violazione della predetta norma.

Rileva preliminarmente il Collegio che la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato è stata ricondotta dalla giurisprudenza alla violazione del principio del contraddittorio, ipotesi di nullità prevista dal n.9 dell'art.829 c.p.c.; le ulteriori ipotesi di cui ai nn. 10, 11 e 12 sono stata richiamate a sproposito.

La violazione del contraddittorio è stata individuata, dalla giurisprudenza, nella sostituzione, all'azione proposta dalla parte, di altra azione, fondata su presupposti diversi e fatti sui quali le parti non abbiano avuto la possibilità di contraddire (Cfr Cassazione 07/02/2006, n. 2599); l'ipotesi non ricorre nella fattispecie, in quanto l'arbitro si è limitato ad interpretare la domanda individuandone i supposti limiti. Tale interpretazione non ha comportato la valutazione di circostanze di fatto o la soluzione di



questioni di diritto sulle quali le parti non abbiano avuto la possibilità di interloquire .

Con l'ultimo motivo l'attrice ha impugnato il lodo sostenendone la nullità per “violazione dell'articolo 829 nn. 4, 7 e 9 cpc”, per non avere l'arbitro rilevato la tardività della domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa, proposta dalla cooperativa nella memoria autorizzata dell'8/11/2009 invece che nella comparsa di risposta.

Rileva la Corte che “il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione (a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo nel conferimento dell'incarico arbitrale). In particolare a tale procedimento non si applica, né direttamente, né indirettamente, il regime delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c” (Cassazione 04/06/2014, n. 12543; Cassazione 10/07/2013, n. 17099). Unico vincolo è il rispetto del principio contraddittorio la cui violazione in concreto, nel caso in esame, non emerge dal motivo di impugnazione.

Deve essere quindi dichiarata la parziale nullità del lodo per omessa pronuncia, respingendo nel resto l'impugnazione. La domanda di restituzione deve essere altresì respinta nel merito.

Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'attrice, comunque soccombente, e si liquidano in € 1.960,00 per la fase di studio, € 1.350,00 per la fase introduttiva ed € 3.305,00 per la fase decisoria, oltre spese generali e oneri di legge.



P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara la parziale nullità del lodo nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione di copia dello statuto della cooperativa e dell'atto di preassegnazione dell'immobile, proposta da [REDACTED];

respinge nel resto l'impugnazione;

respinge nel merito la domanda oggetto dell'omessa pronuncia;

condanna l'attrice al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla convenuta [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in liquidazione coatta amministrativa, che liquida in compressivi € 6.615,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge.

Così deciso in Genova il 12/09/2018

Il Presidente

Il Cons. relatore

